

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2021, n. 252

**L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Elisabetta Calò.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**Vista** la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che «il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare: 1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza».

**Visto** il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».

**Visto** l'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all'articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.

**Visto** il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo I, del citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.

**Visto** l'art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all'estero con le finalità e secondo le norme di cui all'articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

**Visti** gli artt. 3 e 4 dell'Allegato A - Tariffa (Parte I) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell'imposta di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente, tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all'ottenimento dell'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, in favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

**Considerata** l'istanza del 28 settembre 2020 per il riconoscimento del servizio sanitario all'estero, prestato in qualità di infermiere di fascia 5 dalla dott.ssa Elisabetta Calò, nata a (*omissis*), acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta con nota prot. AOO\_183 n. 16194 del 30 ottobre 2020.

**Considerato** che la dott.ssa Elisabetta Calò dal 13 marzo 2017 al 28 settembre 2020 è stata impiegata, con l'incarico di Infermiere di fascia 5 presso il John Radcliffe Hospital (dal 13 marzo 2017 al 2 agosto 2017 presso il Reparto Ala 7; dal 3 agosto 2017 all'1 gennaio 2018 presso l'Unità di Medicina ad alta intensità di cure; dal 2 gennaio 2018 al 28 settembre 2020 presso il reparto di Anestesia e Rianimazione) e che la medesima risultava titolare di un contratto a tempo indeterminato e pieno, giusta certificazione rilasciata in data 5 gennaio 2021 dal Dipartimento delle Risorse umane di Oxford University Hospitals, vistata per conferma, in data 21 aprile 2021, dal Consolato Generale d'Italia a Londra;

**Rilevato** che, in base all'attestazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Londra in data 21 aprile 2021, il John Radcliffe Hospital - NHS Foundation Trust è «*una struttura sanitaria universitaria appartenente all'NHS (National Health Service - Servizio Sanitario Nazionale Britannico)*».

**Ritenuto** che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l'equiparazione del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Elisabetta Calò al servizio di ruolo prestato in qualità di Operatore professionale sanitario "Infermiere" nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.

## DECRETA

**Art. 1** - E' riconosciuta l'equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Elisabetta Calò dal 13 marzo 2017 al 28 settembre 2020 presso il John Radcliffe Hospital all'incarico di Operatore professionale sanitario "Infermiere" nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.

**Art. 2** - I servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell'art. 13 del D.P.R. 10/12/97 n. 484.

**Art. 3** - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

**Bari, addì 3 AGO. 2021**

**EMILIANO**